



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Il Dirigente Responsabile: CASELLI RENATA LAURA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 3948 - Data adozione: 30/09/2013

Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Oggetto: L.r. 25/1998: articoli 15, 30bis e 30quiquies - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2012 finalizzata al pagamento del tributo in discarica.

Data certificazione: 01/10/2013

Numero interno di proposta: 2013AD005649

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 della legge regionale. n. 1 dell' 8 gennaio 2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", relativo ai rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli articoli 6 e 9 della suindicata legge, inerenti le competenze del responsabile di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5432 del 15/11/2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche di siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 230 del 2 aprile 2013 , recante "Riassetto della struttura operativa della Giunta regionale" con la quale viene soppressa la Direzione Generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità, procedendo alla contestuale costituzione di tre nuove Direzioni, tra cui la Direzione Generale denominata "Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici"

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'articolo 205, commi 1 e 3;

Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 549/95);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e in particolare l'articolo 15;

Considerato che la l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 ha modificato la l.r. 25/1998, in particolare gli articoli 30 e 30 bis, e introdotto l'articolo 30 quinquies che stabilisce disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;

Tenuto conto che l'articolo 68 della stessa l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, ha stabilito l'entrata in vigore delle nuove aliquote, secondo gli scaglioni indicati dalla tabella riportata nell'allegato A alla l.r. 25/1998, a partire dal 1° gennaio 2014;

Vista quindi la necessità di applicare importi diversi del tributo nel periodo 1° ottobre 2013 – 31 dicembre 2013 rispetto al periodo successivo al 1° gennaio 2014;

Vista la d.g.r.t. 28 dicembre 2009, n. 1248 (L.r. 25/98 - Approvazione metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani);

Visto il decreto dirigenziale 1° febbraio 2010, n. 342 (L.r. 25/98 – d.g.r.t. 1248/2009 - approvazione schede tecniche relative alla compilazione ed elaborazione dei dati di cui al metodo standard per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata);

Tenuto conto della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di

recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”);

Preso atto della d.g.r.t. 26 marzo 2007, n. 203 (L.r. 39/04, articolo 12 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazioni di disagio e dei comuni montani - Individuazione della soglia di disagio rilevante);

Considerata la d.g.r.t. 18 ottobre 2010, n. 886 (Approvazione dell'aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 24 luglio 2004, n. 39);

Considerato che il metodo standard di certificazione, di cui alla sopra citata delibera, prevede che per la popolazione residente nei comuni si utilizzino i dati forniti da ISTAT;

Preso atto che i suddetti dati ISTAT, relativi alla popolazione nei comuni della Toscana per l'anno 2011, sono stati pubblicati, a seguito del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, successivamente all'emanazione del decreto dirigenziale n. 281 del 11 febbraio 2013 (Modifica dati relativi alla certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata anno 2011, variazioni d.d. n. 4424 del 28/09/2012);

Considerato che è pertanto necessario effettuare un conguaglio per il periodo 1/10/2012 – 30/09/2013 delle aliquote applicate ai Comuni per i quali la produzione pro capite 2011 è variata a seguito dei dati definitivi sulla popolazione forniti da ISTAT;

Vista la d.g.r.t. 11 dicembre 2012, n. 1090 (L.R. 87/2009, art. 7 - Indirizzi alla Soc. A.R.R.R. S.p.A. - Annualità 2013;

Preso atto della nota, prot. n. AOO-GRT/244875 /P-70.10 del 30/09/2013, con la quale ARRR ha consegnato gli elaborati finali relativi all'incarico derivato dalla sopracitata d.g.r.t. 215/2011;

Rilevato che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta da ciascun ATO è la seguente: ATO Toscana Costa **43,78%**; ATO Toscana Centro **49,28%**; ATO Toscana Sud **38,09 %**;

Preso atto che pertanto nessun ATO ha raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e che conseguentemente, ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo 205 del d.lgs. 152/2006, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni;

Considerato necessario riportare in un'apposita tabella (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la determinazione del tributo spettante a ciascun comune sulla base dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione pro capite, da applicare rispettivamente fino al 31 dicembre 2013 e a partire dal 1° gennaio 2014;

Preso atto dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta l'elenco dei comuni che, avendo trasmesso i questionari in ritardo, sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e comma 2 bis, della l.r. 25/1998;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell'accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province come indicato all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 e che all'imposizione delle sanzioni amministrative provvedono le medesime come stabilito dall'articolo 30, comma 3, della l.r. 25/1998;

Preso atto dell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta l'elenco dei comuni soggetti ad una variazione del tributo spettante per il periodo 1/10/2012 – 30/09/2013 a seguito della pubblicazione da parte di ISTAT della popolazione residente al 31/12/2011 e, per il Comune di Radicofani, di mero errore materiale;

DECRETA

1. di prendere atto della certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione annua pro capite di rifiuti fornita da ARRR SpA;
2. di stabilire che i Comuni sono soggetti ai sensi dell'articolo 30 bis e 30 quinquies alle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale al presente decreto;
3. di stabilire che i Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30, comma 2 e comma 2 bis, della l.r. 25/98 sono elencati nell'Allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di procedere alla notifica del decreto alle Province, agli ATO e ai Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria elencati nell'Allegato 2;
5. di stabilire che i Comuni elencati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale al presente decreto, sono soggetti ad una variazione del tributo secondo quanto indicato in narrativa e riportato nell'allegato stesso;
6. Il Settore Tributi e Sanzioni della D.G. Organizzazione e Risorse procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo e in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la liquidazione del tributo e il versamento del relativo importo nelle casse della Regione;
7. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. c) della medesima l.r. 23/2007.

RENATA LAURA CASELLI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Allegati n°: 3

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
3	358a4ef102afdb4c17ec10eb33af7b085aa5fc40c26b6ee7c7ce29af6cb50328
2	ba005cd7e32f9eee6ed4eb10e4a549fe6bd989fb31dcf52399f67d5cf7b98aa1
1	52f9218861c2ea91e89c3b2308cca0b6fb3f1b71a56e75e7d6ae874f7a207b1b

